

Quesito posto con nota in data 18 aprile 2007 dal dott. ..., Presidente f.f. della Corte di appello di ... in ordine alla composizione del Consiglio giudiziario a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 30 marzo 2007, n. 36.

(Risposta a quesito del 17 maggio 2007)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 17 maggio 2007, ha adottato la seguente delibera:

Il Consiglio superiore della magistratura osserva:

1. «Con nota in data 18 aprile 2007 il Presidente f.f. della Corte d'appello di ... chiedeva al Consiglio di conoscere se, a seguito dell'abrogazione del r. d. leg. 31 maggio 1946 n. 511 (abrogato espressamente dall'art. 18 d.lgs. 27 gennaio 2006 n. 25) continuano a svolgere le proprie funzioni tutti i componenti del Consiglio giudiziario in carica alla data dell'entrata in vigore del d.l. 30 marzo 2007 n. 36, compresi quelli ancora in carica, per i quali – sino a quella data – non sia intervenuta una dichiarazione di decadenza per il passaggio ad altra categoria (non potendo operare per essi la procedura di sostituzione già prevista dall'abrogato art. 6 del d. leg. n. 511/46). Faceva presente al riguardo che la diversa interpretazione, data dal Consiglio con riguardo alla situazione normativa abrogata, avrebbe comportato nel caso di specie la sostituzione di ben cinque componenti dell'organo collegiale, con i connessi problemi di rappresentatività dei componenti subentranti (che avevano riportato nelle elezioni in molti casi un solo voto) e di funzionalità dell'organo stesso, data la loro ovvia inesperienza. In data 9 maggio 2007, il dott. ..., componente del Consiglio giudiziario di ..., faceva pervenire nota di sostegno alla tesi sostenuta dal Procuratore
2. Il Consiglio ha già avuto modo di recente (delibera del 15 marzo 2007, nella quale si ribadiscono i principi già affermati con la delibera del 15 giugno 1988) di occuparsi della problematica sottoposta ad esame, con riguardo alla normativa di cui all'art. 6 r.d. leg. n. 511 del 1946 (ora abrogato dall'art. 18 del d. lgs n. 25 del 2006), ed in particolare all'ipotesi in cui uno dei componenti del Consiglio giudiziario cambi categoria nel corso del mandato elettorale, osservando che l'appartenenza ad una o altra di esse rappresenta un vero e proprio requisito soggettivo di elettorato passivo, che deve permanere, nell'eligendo e nell'eletto, per tutta la durata dell'incarico. Né al riguardo paiono convincenti le contrarie argomentazioni basate sulla abrogazione dell'art. 6 cit., posto che nella stessa delibera si è affrontato anche questo aspetto della questione, giungendo alla conclusione che, come già affermato nella delibera del 21 giugno 2006, per i Consigli giudiziari in carica, mancando una norma che modifichi la scadenza del loro mandato, continuano ad applicarsi le norme vigenti al momento della loro elezione. L'entrata in vigore del d.lgs n. 25 del 2006, quindi, non ha comportato una perpetuatio degli organi in carica, ma più semplicemente la nuova normativa non si applica loro razione temporis, con tutte le conseguenze relative. Né paiono convincenti le ulteriori argomentazioni esposte nella nota del dott. ..., in particolare con riferimento alla circostanza del mancato mutamento di funzioni nonostante il passaggio di qualifica. Infatti, la norma in esame, a differenza di quanto stabilito, ad esempio, per le elezioni del Consiglio superiore della magistratura, ritiene rilevanti le qualifiche rivestite e non le funzioni esercitate, per cui per i Consigli giudiziari è il mutamento di funzioni nel corso del biennio ad essere irrilevante, mentre è decisivo il cambiamento di qualifica. Va, quindi, in questa sede ulteriormente ribadito che qualora la causa di decadenza da componente del Consiglio giudiziario (nella specie, per comunicazione della delibera consiliare di mutamento di qualifica) sia intervenuta entro la data di scadenza naturale del Consiglio giudiziario in carica alla data di entrata in vigore del d.lgs n. 25 del 2006, egli va sostituito secondo le regole vigenti all'epoca. Va, inoltre, aggiunto che è ovviamente irrilevante il momento in cui la decadenza sia stata dichiarata, essendo, invece, decisivo che l'evento che vi abbia dato luogo, come sopra individuato, si sia verificato prima della data di scadenza naturale dell'organo.

3. La situazione va ora riesaminata alla luce del disposto del d.l. 30 marzo 2007 n. 36, secondo il quale i componenti dei Consigli giudiziari in carica alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge continuano a svolgere le proprie funzioni fino alla proclamazione dei nuovi eletti, e che ha fissato le elezioni del Consiglio direttivo della corte di cassazione e quelle per il rinnovo dei Consigli giudiziari presso le Corti di appello operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla prima domenica ed al successivo lunedì del mese di aprile dell'anno 2008. In primo luogo va notato che la nuova situazione venutasi a creare, riguardando un periodo normativamente delimitato, è di carattere del tutto eccezionale, e va disciplinata con le regole proprie, stabilite appositamente per essa, non potendosi applicare la normativa pregressa se non per le parti non espressamente considerate, e sempre che essa sia compatibile con la transitorietà della situazione stessa. Partendo da tale considerazione, si deve ritenere che la dizione letterale utilizzata dalla norma in esame fa propendere per la tesi secondo la quale in questo caso, a differenza di quanto avvenuto con il d. lgs n. 25 del 2006, il legislatore ha introdotto una vera e propria proroga del mandato dei componenti in carica, soggettivamente intesi, con la conseguenza che per essi non valgono in particolare le cause di decadenza dalla carica per mutamento della categoria. Tale scelta normativa, peraltro, sembra rispondere ad evidente ragionevolezza, in quanto, essendo la proroga prevista per un periodo di tempo assai limitato, il legislatore ha voluto evitare un avvicendamento dei componenti in carica, attraverso le relative procedure, che avrebbe comportato notevoli problemi di funzionalità dell'organo, in contrasto con l'esigenza di continuità della sua azione che ha determinato l'intervento normativo. Tanto più che, non essendo stato ovviamente possibile prevedere la possibilità di proroga al momento dell'elezione, l'elettorato non aveva potuto tener conto delle conseguenze che essa avrebbe comportato, evitando, al momento della scelta dei componenti, di far cadere la propria preferenza su magistrati che si trovassero in condizioni da essere sicuramente dichiarati decaduti nel corso del mandato, ovvero esprimendo egualmente il proprio voto per loro, ma nella consapevolezza di ciò che si sarebbe verificato.

Tale soluzione interpretativa, peraltro, va ovviamente armonizzata con i principi generali dell'ordinamento, per cui essa trova dei limiti naturali nella permanenza del magistrato nell'Ordine giudiziario, nel collegamento del magistrato col distretto in cui opera l'organo ed in situazioni ad esse assimilabili, per cui, ad esempio, nel caso in cui, per qualsiasi causa, il componente dovesse cessare di appartenere all'Ordine giudiziario, ovvero essere trasferito ad altro distretto o collocato fuori ruolo, dovrebbe operare il meccanismo di sostituzione già previsto in precedenza.

Tutto ciò premesso

delibera

di rispondere al quesito formulato dal Presidente f.f. della Corte d'appello di ... con la nota sopraindicata nei sensi di cui in motivazione, comunicando, per opportuna conoscenza, la presente delibera ai Presidenti di Corte d'appello.»